



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

il **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO** (di seguito denominato CNEL) con sede legale in Roma, Viale David Lubin, 2 00192 (codice fiscale 80198830582) nella persona del Presidente, Prof. Renato Brunetta, domiciliato per la carica presso la suindicata sede;

E

la **CASSA DELLE AMMENDE** (di seguito denominata CASSA) con sede legale in Roma, Largo Daga, 2 00164 (codice fiscale 97075990586) nella persona del Segretario Generale, dr.ssa Sonia Specchia, domiciliata per la carica presso la suindicata sede;

PREMESSO che in data 13 giugno 2023 il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e il Ministero della Giustizia hanno sottoscritto un accordo interistituzionale finalizzato alla promozione del lavoro penitenziario come strumento di reinserimento sociale e di riduzione della recidiva, mediante una collaborazione orientata a diffondere le condizioni per un lavoro penitenziario formativo e professionalizzante, finalizzato all'utilizzo proficuo del tempo della reclusione e all'accrescimento delle competenze personali dei soggetti reclusi;

EVIDENZIATO che l'Accordo in questione prevede tra l'altro che il CNEL e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia:

- individuino e analizzino le criticità operative del lavoro svolto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, per agevolarne l'operatività;
- collaborino nel diffondere, favorire e semplificare le modalità di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi offerte ai ristretti dalle organizzazioni



datoriali e del Terzo Settore e nel contribuire all'evoluzione del quadro normativo e giuridico nel rispetto dell'esigenza di favorire il processo di reinserimento sociale dei ristretti, ed in particolare nel valutare le necessarie modifiche alla legge 193/2000 recante "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti", cosiddetta "Legge Smuraglia";

- valutino l'implementazione di modalità di certificazione del lavoro svolto all'interno degli Istituti penitenziari per attestare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e l'incremento dei percorsi di formazione anche universitaria e riqualificazione professionale a favore dei detenuti e internati;
- collaborino nella valutazione di percorsi volti a riconoscere e valorizzare il ruolo del personale dell'Amministrazione penitenziaria nello svolgimento dell'attività lavorativa dei ristretti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2017 n. 102, la Cassa ha, tra l'altro, la finalità di promuovere programmi di reinserimento di detenuti e di internati, consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di attività lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro, nonché programmi di reinserimento socio-lavorativo delle persone in misura alternativa alla detenzione o sottoposta a sanzioni di comunità, consistenti in percorsi di inclusione lavorativa e di formazione per la qualificazione professionale;

CONSIDERATO che in data 28 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stata formalizzata una intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento



recante *"Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale"*;

CONSIDERATO altresì che al fine di dare ulteriori contenuti operativi e concreta attuazione all'accordo in questione, in continuità e ad implementazione dell'Accordo nazionale tra la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Cassa delle Ammende del 26 luglio 2018 finalizzato alla promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale, in data 28 giugno 2022 la Cassa delle Ammende ha stipulato un *"Protocollo di intesa con il Ministero della giustizia e la Conferenza delle regioni e delle province autonome volto espressamente all'attuazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale già contenute nell'accordo del 28 aprile 2022"*;

EVIDENZIATO che a tale scopo, il protocollo ha previsto l'istituzione presso la Cassa delle Ammende di una struttura di supporto presieduta dal Segretario Generale della Cassa delle Ammende, che in collaborazione con il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e Province Autonome ed il Coordinatore delle politiche sociali della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, svolgeranno una funzione di raccordo tra le diverse istituzioni coinvolte per supportare e monitorare le operazioni di realizzazione, in modo da promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi;



CONSIDERATO che nell'ambito delle attività promosse da CNEL e Ministero della Giustizia è emersa la necessità di collaborare con la Cassa delle Ammende per la promozione di programmi e progetti innovativi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro assume il compito di dare consulenza e supporto tecnico alla Cassa delle Ammende, per l'elaborazione di apposite linee guida e procedure standardizzate per potenziare la qualità dei programmi e progetti finanziati, nonché per la definizione di modelli e schemi operativi per la valutazione di impatto, su richiesta della stessa;
2. gli esiti e i materiali derivanti dall'attuazione del presente protocollo potranno confluire, previo concorde parere espresso dalle Parti, nella Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati alle imprese e ai cittadini, dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali, demandata al CNEL ai sensi dell'articolo 19 bis, lettera a), della Legge 936/1986;
3. le Parti, nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, si avvarranno di risorse proprie ovvero di esperti di comprovata esperienza, attivando, ove necessario, gruppi di lavoro ad hoc composti da rappresentanti del CNEL e della Cassa, nonché da soggetti in possesso di specifica esperienza, provenienti da università, fondazioni, enti di ricerca o istituzioni;
4. il presente Accordo rimane in vigore per tutta la durata dell'accordo interistituzionale sottoscritto da CNEL e Ministero della Giustizia; ciascuna



delle Parti può richiederne la risoluzione anticipata previa formale comunicazione all'altra Parte;

5. dall'attuazione del presente Accordo non derivano, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri per le Parti.

Roma, 31 gennaio 2024

Prof. Renato Brunetta

Dott.ssa Sonia Specchia

